

## Giurisprudenza

# Svista nella Pec per l'adesione: il ricorso diventa inammissibile

8 Settembre 2020

L'invio all'indirizzo e-mail sbagliato dell'istanza con il quale il contribuente chiede di attivare l'istituto deflativo del contenzioso preclude la sospensione dei termini di impugnazione

page not found or type unknown **pec** La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 438, del 23 giugno scorso, ha ribadito che l'effetto sospensivo dell'istanza di accertamento con adesione non si verifica se tale atto venga inviato a una casella Pec dell'ufficio, il cui indirizzo risulti errato.

## Fatto e processo

La Commissione tributaria provinciale di Lucca respingeva il ricorso di una srl, avverso plurimi atti impositivi a suo carico, perché presentato oltre i termini previsti.

Proponeva appello la compagine, eccependo l'errata dichiarazione di tardività del ricorso, da parte del giudice di prime cure, nonché l'omessa valutazione nel merito della pretesa e l'omessa decisione della Ctp circa una serie di fatti ritenuti decisivi per il giudizio.

Secondo la prospettazione dell'ufficio, invece, il ricorso era tardivo, attesa la regolarità delle notifiche sottostanti l'avviso di rettifica e liquidazione, pur se i giudici di prime cure non avevano correttamente individuato la tempistica delle notifiche.

## Decisione

La Ctr ritiene, assieme all'ufficio, che la sentenza impugnata debba essere confermata perché legittima nei contenuti, sia pure con diversa motivazione.

Difatti, osserva il Collegio regionale, dopo una prima notifica di un avviso, non oggetto del presente giudizio, perfezionatasi per compiuta giacenza, l'Agenzia aveva provveduto a una successiva notifica dell'atto, perfezionatasi correttamente.

Detta circostanza, pacificamente fatta propria dalla srl appellante, determinava la successiva

notifica delle relative cartelle di pagamento.

### **Tardiva presentazione dell'istanza di adesione**

Ebbene, osserva la Ctr, il merito della pretesa non è stato correttamente esaminato dalla Ctp di Lucca, in quanto l'istanza di accertamento con adesione è stata proposta (apparentemente) nei termini ma, in concreto, non giungeva all'attenzione dell'Agenzia in quanto inviata, in prima battuta, a un indirizzo mail errato ([dp.lucca.utlucca@agenzladelleentrate.it](mailto:dp.lucca.utlucca@agenzladelleentrate.it)) e solo successivamente e tardivamente inoltrata al corretto indirizzo dell'ufficio ([dp.lucca.utlucca@agenziaentrate.it](mailto:dp.lucca.utlucca@agenziaentrate.it)).

Da qui, il rigetto dell'appello.

### **Istanza di adesione via Pec**

L'articolo 6 del Dlgs n. 218/1997, che disciplina l'accertamento con adesione, dispone che il contribuente, destinatario di avviso di accertamento o di rettifica, possa formulare istanza, in carta libera, di accertamento con adesione.

Ebbene, alla luce del contesto normativo delineato dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000) e dal Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), sussiste l'equiparazione fra le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica e quelle sottoscritte con firma autografa, apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

In particolare, la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (articolo 48, comma 2, Dlgs n. 82/2005).

Ciò posto, atteso che la norma procedurale - e la prassi che si verifica negli uffici - in tema di accertamento con adesione non prevede tassative modalità di presentazione dell'istanza, appare ammissibile la presentazione di quest'ultima attraverso lo strumento della posta elettronica certificata.

Tuttavia, l'invio di quest'ultima a un indirizzo errato non può che corrispondere, come ha statuito la Ctr, a un mancato invio della stessa, con le conseguenziali decadenze, non rilevando in alcun modo l'errore del contribuente.

di

**Martino Verrengia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/svista-nella-pec-ladesione-ricorso-diventa-inammissibile>